

Corte suprema di cassazione, sezione lavoro civile
ordinanza (camera di consiglio del 17 giugno 2026) depositata il 18 agosto 2026, n.
24685
ricorso R.G. n. 19048/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. FUCCI Francesca - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

sul ricorso 19048-2024 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Torriero, David Torriero;

- ricorrente principale -

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS) - PARTI COMUNI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Travaglini;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 2149/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2024 R.G.N. 2404/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dal Consigliere Dott. Francesca Fucci.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il lavoratore ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso il condominio (Omissis) - parti comuni, per sentire accertare la conversione dei contratti a tempo determinato, conclusi tra le parti nel periodo dall'8.9.2018 al 19.5.2020 per l'esercizio di mansioni di portiere del condominio convenuto, in rapporto a tempo indeterminato, quale conseguenza dell'omessa adozione del documento di valutazione dei rischi.

2. In particolare, la Corte territoriale, pur ritenendo infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta, quanto meno per il secondo contratto del 18.2.2019, chiariva che l'appellante principale, rispetto ai primi due contratti a termine, era incorso in decadenza dall'impugnativa, laddove l'unico contratto per il quale non vi era decadenza era il terzo, pacificamente intervenuto con l'odierna parte controricorrente, rispetto al quale riteneva, tuttavia, infondate le censure di nullità del termine.

3. Avverso tale pronuncia parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito il condominio con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato.
4. All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso principale possono essere come di seguito sintetizzati:

I. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si è eccepita la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per vizio di motivazione apparente e contraddittoria;

II. con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si è eccepita la violazione dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2015 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 368/2001, in punto di decadenza;

III. con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si è censurata la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'omessa indicazione del medico competente;

IV. con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si è eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2087 c.c. in relazione al mancato risarcimento del danno non patrimoniale;

V. infine, con l'ultimo motivo, si è censurata la pronuncia d'appello, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 421 c.p.c. e in generale delle regole in punto di onere probatorio, per non essere stata ammessa l'invocata CTU.

2. L'unico motivo di ricorso incidentale del condominio controricorrente consiste, invece, nella denuncia di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 354 e 103 c.p.c. in relazione all'istanza di chiamata in causa dell'amministratore p.t. del condominio convenuto.

3. Ebbene, muovendo dal primo motivo del ricorso principale, con lo stesso il ricorrente si duole del fatto che la Corte non avrebbe motivato il perché abbia risolto negativamente la questione di legittimazione passiva del condominio convenuto, in relazione al primo contratto a tempo determinato, a dire della stessa intervenuto con soggetto diverso dal condominio di via (Omissis) - parti comuni, segnatamente il condominio di via (Omissis), censurando la sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

4. Il motivo dev'essere disatteso, in quanto la pronuncia d'appello enuncia in termini intelligibili e adeguati il percorso argomentativo che sorregge il sostanziale rigetto del gravame e non presenta anomalie radicali che denotino la violazione dell'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), le sole che de iure condito possano essere dedotte dinanzi a questa Corte.

5. E invero, al di là dal fatto che trattasi di doglianza non sorretta da alcun apprezzabile interesse giuridico, avendo la Corte territoriale dato atto che si era comunque prodotta la decadenza dall'impugnativa del contratto in questione, il ragionamento dei giudici di merito è nitido nell'affermare che la prova dell'intercorrenza del rapporto con l'odierno controricorrente sussisteva solo a partire dal secondo contratto a tempo determinato e non anche per il primo, alla luce del raffronto tra le date di stipula degli stessi e alcune emergenze documentali acquisite al giudizio, costituite dal verbale assembleare dell'8.3.2019 e dal DVR del 23.2.2019, all'esito del quale, con accertamento di merito in questa sede non censurabile, si traeva la conclusione della riferibilità

solo del secondo contratto all'appellato principale.

6. Con il secondo motivo, la parte censura la sentenza per violazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 368/2001, per essersi applicata la decadenza che, a dire della stessa, nel caso di specie non doveva trovare applicazione.

7. In particolare, la parte sostiene che, risalendo il primo contratto a termine alla data dell'8.9.2018 e il secondo a quella del 18.2.2019 e risultando il DVR sottoscritto solo in data 23.2.2019, si sarebbe in presenza di una violazione di norma imperativa, rappresentata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, che determinerebbe la conversione in contratto a tempo indeterminato sin dalla prima stipula.

8. Osserva il Collegio come il motivo si palesa infondato, essendo priva di qualsivoglia addentellato normativo la tesi propugnata dalla parte ricorrente a mente della quale, nel caso di mancata stesura del DVR, in violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, l'azione volta a ottenere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato sfuggirebbe al regime decadenziale di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015.

9. Pertanto, la Corte territoriale appare essersi correttamente attenuta ai principi regolatori della materia laddove, dopo avere accertato che la parte aveva inviato per la prima volta in data 16.5.2020 una missiva volta a far valere la nullità del termine (peraltro, recante espresso riferimento a quello del 20.5.2020), a fronte della cessazione dei primi due contratti rispettivamente il 17.10.2018 e il 17.3.2019, ha ritenuto la stessa decaduta dall'impugnativa per decorso del termine di centottanta giorni dalla cessazione dei rapporti a tempo determinato.

10. Venendo al terzo motivo, con lo stesso si censura la sentenza per avere ritenuto non indispensabile l'indicazione, nel DVR, del nominativo del medico competente, sull'assunto, non condiviso da chi ricorre per cassazione, secondo cui si tratterebbe di formalità alternativa rispetto a quella dell'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nel caso di specie, indicato nella persona dell'ing. D.D.), richiesta ai soli fini di certezza della data (nel caso di specie, ricavabile aliunde).

11. Il motivo è infondato.

12. Il dato normativo di riferimento è costituito dall'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede: "Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, [...] deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: ... e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; ...".

13. L'esegesi di tale norma, ad avviso del Collegio, non consente una lettura della specifica previsione contenutistica di cui alla lettera e) avulsa dalla parte iniziale della disposizione, nella quale è utilizzato, con riferimento alla figura del medico competente, l'inciso "ove nominato", elemento confutativo del riconoscimento a tale indicazione, nel caso di specie mancante, della natura di requisito formale richiesto a pena di nullità del documento di valutazione dei rischi; ne deriva che, quand'anche l'interpretazione data dalla Corte d'Appello fosse errata, il motivo sarebbe

comunque da respingere sotto tale aspetto, anche in considerazione del totale deficit assertivo, in ordine alla sussistenza di una situazione tale da richiedere una sorveglianza sanitaria continua.

14. Infine, possono trattarsi congiuntamente i motivi quarto e quinto con cui si censura la sentenza gravata, rispettivamente, per violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c. e 2087 c.c., per non essere stato riconosciuto al lavoratore appellante il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, e per violazione dell'art. 421 c.p.c. in punto di mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.

15. I motivi non sono meritevoli di accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili di censura che vengono sollevati.

16. Innanzitutto, appare improprio il riferimento all'art. 115 c.p.c., norma la cui violazione da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

17. Quanto poi all'invocazione dell'art. 2697 c.c., che è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, nel caso di specie non si ravvisa alcun capovolgimento della regola di riparto degli oneri probatori in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 c.c. da parte della Corte; va invece rilevato che il lavoratore, pur non dovendo dimostrare la colpa dell'altra parte, atteso che ai sensi dell'art. 1218 c.c. è il datore di lavoro che deve provare che il pregiudizio è derivato da causa a lui non imputabile, è pur sempre soggetto all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che controparte ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (ex multis, Cass. n. 8855/2013, Rv. 626149-01).

18. Infine, quanto al richiamo all'art. 2087 c.c., si osserva come il contenuto dell'obbligo di sicurezza previsto da tale norma non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, con la conseguenza che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento (ex multis, Cass. n. 29909/2021, Rv. 662609-01).

19. Nel caso di specie, a fronte della prospettazione da parte dell'appellante principale di una condotta datoriale persecutoria ai propri danni e di condizioni lavorative di degrado a cui lo stesso sarebbe stato costretto, la Corte d'Appello ha evidenziato l'omessa articolazione di prove circa entrambi i fattori di rischio dedotti, specificamente e tempestivamente contestati dal condominio, con valutazione in questa sede non sindacabile, non potendosi la parte dolere, nel giudizio di cassazione, del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio.

20. In aggiunta al profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul lavoratore, la Corte territoriale ha anche rilevato la presenza in atti di elementi dimostrativi

dell'insussistenza dell'asserito inadempimento nei termini denunciati, evidenziando, ad esempio, che la mancata assegnazione all'odierno ricorrente dell'appartamento in dotazione al precedente portiere (e, quindi, la sua allocazione in una guardiola definita nell'atto di appello come "sprovvista di qualsiasi confort") non integrava una condotta vessatoria, in quanto piuttosto giustificata dal fatto che quest'ultimo l'avesse liberato ben dopo che il rapporto per cui è causa era cessato.

21. Coerente con l'accertamento, da parte della Corte territoriale, del non assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere probatorio su di lui incombente appare, poi, la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, che per consolidato orientamento di questa Corte non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che "il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (cfr. Cass. n. 8498/2025, Rv. 674241-02).

22. Il rigetto del ricorso principale comporta la definitiva conferma della sentenza impugnata dal lavoratore, che ne aveva respinto ogni pretesa, sicché non è ipotizzabile alcuna soccombenza del condominio tale da consentire l'esame del ricorso incidentale, che deve dichiararsi assorbito per difetto di un interesse attuale alla pronuncia e attesa la natura espressamente condizionata del medesimo.

23. Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in favore del controricorrente come in dispositivo.

24. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari al dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

25. Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. si dispone che, in caso di riproduzione, utilizzazione o diffusione di questo provvedimento in qualsiasi forma, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente, venendo in considerazione dati di natura personale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente ivi riportati.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2026.

Fonte: One LEGALE (Wolters Kluwer), documento 10SE0003215517 — consultato il 27 ottobre 2026.